

Sent. n. 58/2025 pubbl. il 24/07/2025
Rep. n. 62/2025 del 24/07/2025



Liquidazione controllata
m. 26/2025

TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 67/2025 Rg. avviato su domanda di
PASQUALE FALCONIERI

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

In data 11.07.2025 PASQUALE FALCONIERI ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) il ricorrente risiede a Fano (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:

- la parte ricorrente, oggi operaio dipendente, non esercita (più) in proprio attività di impresa (era socio accomandatario della soc. Asso Sas di Falconieri Pasquale & C.



cancellata dal registro delle imprese il 22.02.2023) sicché non è oggi assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;

- il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa [REDACTED] euro) ed il patrimonio liquidabile per circa [REDACTED], così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso, attestando la presenza di attivo distribuibile ai creditori;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) va da sé che l'apertura del procedimento in parola comporta il divieto di avviare o proseguire azioni cautelari e/o esecutive sul patrimonio del debitore (vd. art. 150 cod. crisi in quanto richiamato dall'art. 270 co. 5 cod crisi);

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Pasquale Falconieri nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED];

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore la dott.ssa Ilaria Taboni, già OCC;

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili (se tenute) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (ove non già in atti);

(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;

(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;



- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
- (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
- (-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 DPR 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i requisiti.

Pesaro, il 22.07.2025

Il Giudice est.

L. Pini

Il Presidente

D. Storti

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *in corso di registrazione*
Pesaro, il 24 LUG 2025.



IL FUNZIONARIO ORDINARIO
(Dott. ssa Vito. Romina)



Handwritten text, possibly a date or reference number.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.